

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA

Area anagrafica



COMMERCIO INGROSSO

**Istruzioni per la presentazione
dell'inizio di attività
al registro delle imprese**

VIII edizione
27 ottobre 2009

Le variazioni rispetto alla VII edizione sono scritte in blu
alla pagina 6

Indice generale

1. ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO.....	3
1.1. Attività particolari.....	4
a) animali vivi.....	4
b) mangimi per animali e altri prodotti destinati all'alimentazione animale.....	4
c) prodotti di erboristeria.....	4
d) prodotti chimici destinati ad aromatizzare prodotti alimentari.....	4
e) integratori alimentari	4
f) apparecchiature elettriche ed elettroniche	4
g) cose antiche o usate, compresi gli autoveicoli	5
h) margarine e grassi idrogenati con deposito	5
i) metalli preziosi	5
j) oggetti preziosi	5
k) tessere telefoniche prepagate	6
l) prodotti ortoflorofrutticoli, carnei e ittici	6
m) vegetali e prodotti vegetali	6
n) videogiochi o apparecchi da intrattenimento.....	6
o) tramite internet (“commercio elettronico” o “e-commerce”).....	6
p) cash and carry.....	7
q) oli minerali, carburanti, lubrificanti	7
r) rifiuti.....	7
s) rottami ferrosi e non ferrosi.....	8
1.2. Prodotti esclusi dalla sfera di applicazione della norma, soggetti a disciplina speciale.....	8
a) prodotti farmaceutici ad uso veterinario	8
b) prodotti farmaceutici ad uso umano	9
c) armi	9
d) energia elettrica	9
1.3. Esercizio congiunto.....	10
2. CASI PARTICOLARI	12
2.1. Trasferimento sede da altra provincia	12
2.2. Variazione titolarità dell'impresa e trasferimento dell'azienda.....	12
2.3. Sospensione dell'attività.....	12
2.4. Aggiunta prodotti e variazione settore.....	13
3. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	14
3.1. Requisiti relativi al settore alimentare e non alimentare.....	14
3.2. Requisiti professionali (commercio all'ingrosso alimentare).....	14
a) corso professionale	14
b) titolo di studio	14
c) esperienza professionale.....	14
d) casi particolari.....	15
3.3. Requisiti di onorabilità.....	15
3.4. Avvertenza.....	16
4. PREPOSTO	17
4.1. Nomina del preposto.....	17
4.2. Aggiunta di ulteriore preposto.....	17
4.3. Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico preposto.....	17
4.4. Cessazione dell'unico preposto e successiva nomina del nuovo.....	18
4.5. Decesso dell'unico preposto e successiva nomina del nuovo.....	18
5. MODULISTICA E COSTI AMMINISTRATIVI.....	19
5.1. Inizio attività di commercio ingrosso.....	20
5.2. Preposto per il commercio all'ingrosso nel settore alimentare.....	20
6. TITOLI DI STUDIO VALIDI PER IL RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE NECESSARIO ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO ALIMENTARE (ELENCO INDICATIVO NON ESAUSTIVO).....	23

1. ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

Si intende per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, d'importazione o di esportazione ¹.

Non sono pertanto commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono beni di propria produzione.

Le imprese che esercitano il commercio all'ingrosso sono tenute a comunicare, con la consueta procedura e nel consueto termine di 30 giorni dall'evento, l'inizio di attività² all'ufficio del registro delle imprese nella cui provincia ha sede l'attività, utilizzando il modello **IA/114Bs**, disponibile sul sito internet www.bs.camcom.it e presso gli sportelli della Camera di commercio di Brescia. La data di inizio di attività indicata sul modello del registro delle imprese e/o r.e.a. coincide necessariamente con la data di sottoscrizione del **modello IA/114Bs**.

Nota bene: non è possibile comunicare l'inizio attività di commercio all'ingrosso con data anteriore a quella di sottoscrizione del **modello IA/114Bs**, che è bene rimarcare non può essere trasmesso successivamente al trentesimo giorno dall'inizio dell'attività.

L'attività commerciale, indicata nel modello **IA/114Bs**, può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici ³:

- **alimentare**
- **non alimentare**

senza la necessità di ulteriori specifiche.

Nel riquadro relativo all'attività del modello del registro delle imprese e/o r.e.a (I1, I2, S5, UL, R) è, invece, necessario specificare in dettaglio i prodotti commercializzati (ad esempio “commercio all'ingrosso di abbigliamento, mobili, elettrodomestici, vini, eccetera”), secondo le consuete procedure del registro delle imprese e/o r.e.a. stessi.

1 Art. 4 comma 1) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2 Procedura adottata a seguito della deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 8/6919 del 2 aprile 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 14 aprile 2008, relativa al commercio di vicinato, a cui si conforma la modalità di iscrizione nel registro imprese del commercio all'ingrosso.

3 Art. 5 comma 1) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

1.1. Attività particolari

Commercio all'ingrosso di:

a) animali vivi

rientrano nel settore merceologico non alimentare ⁴;

b) mangimi per animali e altri prodotti destinati all'alimentazione animale

rientrano nel settore merceologico alimentare ⁵;

c) prodotti di erboristeria

rientrano sia nel settore merceologico alimentare (ad esempio integratori alimentari) che non alimentare (ad esempio cosmetici);

d) prodotti chimici destinati ad aromatizzare prodotti alimentari

ad esempio “aromi artificiali”, “fumo liquido usato nella produzione di alcuni alimenti”, rientrano nel settore merceologico alimentare;

e) integratori alimentari ⁶

rientrano nel settore merceologico alimentare. Per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva: aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari. Al momento della prima commercializzazione di uno di questi prodotti l'impresa interessata ne informa il Ministero della salute. Gli integratori alimentari per i quali si conclude favorevolmente la procedura di notifica vengono inclusi in un registro che il Ministero della salute aggiorna e pubblica periodicamente; tale registro è disponibile sul sito internet www.ministerosalute.it;

f) apparecchiature elettriche ed elettroniche

sono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di queste correnti e campi, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A⁷ e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua. Per queste attività, occorre verificare l'eventuale obbligo per l'impresa di iscriversi al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei

4 Circolare del Ministero delle attività produttive n. 511902 del 30 settembre 2002.

5 Circolare del Ministero delle attività produttive n. 511902 del 30 settembre 2002.

6 Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.

7 Sul sito internet della Camera di commercio di Brescia www.bs.camcom.it sono disponibili sia l'allegato 1A sia l'allegato 1B, che individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁸. Se l'impresa rientra fra i soggetti tenuti ad iscriversi al suddetto registro, il commercio all'ingrosso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche può iniziare solo dopo l'iscrizione;

g) cose antiche o usate, compresi gli autoveicoli ⁹

necessita della presa d'atto per l'usato, ora comunicazione di inizio attività presentata al comune competente per territorio, che deve essere allegata all'istanza relativa all'inizio dell'attività di commercio all'ingrosso.

Nota bene:

- in base al D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 le disposizioni sul commercio di cose usate non si applicano a quelle “senza valore o con valore esiguo”. Tuttavia nell'attività di commercio all'ingrosso la merce trattata non rientra nell'ambito dei prodotti senza valore o con valore esiguo pertanto, nel caso dell'usato, è sempre necessario allegare la comunicazione di inizio attività per l'usato (ex presa d'atto) presentata al comune;
- nel caso un'impresa svolga già il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di cose usate ed aggiunga ulteriori prodotti usati, è necessario allegare all'istanza al registro delle imprese e/o r.e.a. una nuova comunicazione presentata al comune per l'usato (ex presa d'atto);

h) margarine e grassi idrogenati con deposito

nel rispetto della specifica normativa, deve essere compilata anche la “**Parte terza**” del modello **IA/114Bs** riferita a questa attività;

i) metalli preziosi

sono considerati metalli preziosi il palladio, il platino, l'oro e l'argento. Il commerciante all'ingrosso che importa metalli preziosi e loro leghe è obbligato a richiedere al registro degli assegnatari dei marchi e metalli preziosi della Camera di commercio l'assegnazione del marchio di identificazione utilizzando il modello **Int/OP** ¹⁰;

j) oggetti preziosi

sono oggetti preziosi quelli costituiti da metalli preziosi (palladio, platino, oro e argento), coralli, perle, pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra unita ai metalli preziosi). È sempre necessaria la licenza del Questore ¹¹, i cui estremi devono essere indicati nell'apposito campo dell'istanza relativa all'inizio dell'attività di commercio all'ingrosso;

⁸ Art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Le modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono disciplinate dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185. Le informazioni sul registro e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito internet della Camera di commercio di Brescia www.bs.camcom.it.

⁹ Art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” T.U.L.P.S.

¹⁰ Le informazioni sul registro e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito internet della Camera di commercio di Brescia www.bs.camcom.it.

¹¹ Art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” T.U.L.P.S.

k) tessere telefoniche prepagate ¹²

ai fini dell'applicabilità o meno delle disposizioni che concernono l'attività commerciale è necessario fare riferimento alla specificità dei rapporti tra il soggetto che emette le tessere e quello che le distribuisce. Se il distributore percepisce una percentuale, un aggio od un qualunque tipo di corrispettivo in proporzione al valore o alla quantità di tessere telefoniche vendute alla propria clientela, detta attività non può essere ricondotta a quella di commercio in quanto il distributore agisce da intermediario per la compagnia emittitrice la tessera. In questo caso è necessario presentare il contratto con l'ente emittente (proprietario delle tessere). Se, invece, il distributore acquista in nome e per conto proprio le tessere per poi rivenderle, può detta attività ricomprendersi fra quelle commerciali. Pertanto il commercio all'ingrosso di "tessere telefoniche prepagate" si configura qualora l'impresa acquisisce la titolarità di pacchetti di servizi telefonici e li rivende ad altri commercianti;

l) prodotti ortoflorofrutticoli, carnei e ittici

sono soggetti alla presente disciplina del commercio all'ingrosso (settore merceologico alimentare) ¹³;

m) vegetali e prodotti vegetali ¹⁴

per il commercio all'ingrosso e l'importazione di vegetali (ovvero piante vive, parti vive di piante, comprese le sementi, i tuberi-seme o patate da seme, prodotti vegetali) è necessario presentare, oltre al modello IA/114Bs, anche la denuncia di inizio attività (d.i.a.) effettuata al Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia.

Caso particolare - Commercio ingrosso di sementi: se le sementi sono già confezionate ed etichettate da terzi non è dovuta la denuncia di inizio attività (d.i.a.) al Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia;

n) videogiochi o apparecchi da intrattenimento

se l'impresa produce, importa e/o esporta videogiochi o apparecchi da intrattenimento è necessario allegare all'istanza, oltre al modello IA/114Bs per il commercio all'ingrosso, anche il "certificato di conformità" rilasciato dai Monopoli di Stato. Se, invece, l'impresa svolge solo la distribuzione all'ingrosso ma immette per la prima volta sul territorio nazionale tali apparecchi è necessario allegare all'istanza, oltre al modello IA/114Bs per il commercio all'ingrosso, il "nulla osta per la distribuzione" rilasciato dai Monopoli di Stato;

o) tramite internet ("commercio elettronico" o "e-commerce")

è soggetto alla presente disciplina del commercio all'ingrosso. Nel riquadro relativo all'attività del modello del registro delle imprese e/o r.e.a è necessario specificare il sito internet

¹² Circolari del Ministero delle attività produttive n. 557662 del 18 ottobre 2004, n. 557562 del 18 ottobre 2005 e del 14 febbraio 2006.

¹³ L'albo dei commercianti all'ingrosso di prodotti ortoflorofrutticoli, carnei e ittici, istituito dall'art. 3 comma 1) della legge 125/59, è stato soppresso dall'art. 5 comma 11) del decreto legislativo 114/98.

¹⁴ Art. 71, comma 4 della legge Regione Lombardia 5 dicembre 2008 , n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

(individuale o collettivo) sul quale l'impresa svolge l'attività di vendita;

p) *cash and carry*

è soggetto alla presente disciplina del commercio all'ingrosso. Il “cash and carry” (letteralmente significa “prendi e porta via”) è una forma di vendita in cui i prodotti alimentari e non alimentari sono posti in vendita da un grossista ad altri utilizzatori professionali;

q) *oli minerali, carburanti, lubrificanti* ¹⁵

sono oli minerali gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas petrolio liquefatto (GPL) e il biodiesel. Nel modello di denuncia al registro delle imprese e/o r.e.a. deve essere specificato se il commercio all'ingrosso è svolto con o senza deposito:

- se il commercio all'ingrosso è svolto senza deposito è necessario allegare il modello **IA/114Bs**;
- se il commercio all'ingrosso è svolto con deposito è necessario presentare, oltre al modello **IA/114Bs**, l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia per l'attività di deposito di oli minerali. **N.B.** Non sono soggetti all'autorizzazione regionale i depositi di oli minerali con capacità complessiva pari o inferiore a 10 m³.

Il procedimento di autorizzazione prevede:

1. il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e gestione del deposito di oli minerali ad uso commerciale (se superiore a 10 m³) o ad uso privato (sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo se superiore a 25 m³);
2. il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli impianti;
3. la presa d'atto della conclusione favorevole delle operazioni di collaudo.

Nota bene: qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio provvisorio dell'impianto in attesa dell'effettuazione del collaudo regionale, l'attività può iniziare dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio;

r) *rifiuti*

la normativa sui rifiuti¹⁶ prevede che le imprese che esercitano il commercio e l'intermediazione dei rifiuti debbano iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 8) presso la Camera di commercio capoluogo di regione ¹⁷. La categoria 8, tuttavia, non è attualmente operativa in quanto non è ancora stato emanato il regolamento attuativo. Pertanto, fino all'entrata in vigore di tale regolamento:

- se il commercio all'ingrosso di rifiuti è svolto senza detenzione e trasporto degli stessi è necessario allegare solo il modello **IA/114Bs**. Nel riquadro relativo all'attività del modello del registro delle imprese e/o r.e.a. è necessario precisare che il commercio all'ingrosso è

¹⁵ Legge 23 agosto 2004, n. 239; circolare del Ministero delle attività produttive n. 165 del 7 ottobre 2004.

¹⁶ D.lgs. 22/1997; decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152; d.lgs. 4/2008.

¹⁷ Per la Regione Lombardia, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali è istituito presso la Camera di commercio di Milano.

svolto senza detenzione e trasporto;

- se il commercio all'ingrosso di rifiuti è svolto con detenzione e/o trasporto degli stessi sono necessarie, oltre al modello **IA/114Bs**, l'autorizzazione della Provincia (se viene effettuata la detenzione) e/o l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (se viene effettuato il trasporto). Nel riquadro relativo all'attività del modello del registro delle imprese e/o r.e.a. è necessario precisare che il commercio all'ingrosso è svolto con detenzione e/o trasporto;

s) rottami ferrosi e non ferrosi

possono essere considerati rifiuti veri e propri oppure materie prime secondarie. Nel primo caso sono sottoposti al regime dei rifiuti (vedere voce “rifiuti”); nel secondo caso sono sottoposti al regime delle materie prime secondarie destinate alle attività siderurgiche e metallurgiche. In particolare i rottami sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti qualora:

- il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi di tali rottami e che quindi non li conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma gli stessi siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici e metallurgici;
- derivino da operazioni di recupero e siano rispondenti a specifiche nazionali ed internazionali (CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO), nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le stesse caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate.

N.B. Nel riquadro note del modello del registro delle imprese e/o r.e.a. è necessario precisare se i rottami sono considerati rifiuti o materie prime secondarie.

1.2. Prodotti esclusi dalla sfera di applicazione della norma, soggetti a disciplina speciale

Commercio all'ingrosso di:

a) prodotti farmaceutici ad uso veterinario¹⁸

comprendono i medicinali veterinari, le premiscele per alimenti medicamentosi, destinati ad essere immessi in commercio e preparati industrialmente o nella cui fabbricazione interviene un processo industriale e i medicinali veterinari omeopatici. La distribuzione all'ingrosso di medicinali veterinari è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia per mezzo dell'ASL territorialmente competente. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, l'autorizzazione di cui sopra deve essere richiesta per ognuno di essi;

¹⁸ Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

b) prodotti farmaceutici ad uso umano¹⁹

comprendono i medicinali per uso umano, preparati industrialmente o nella cui produzione interviene un processo industriale e i medicinali omeopatici. La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia per mezzo dell'ASL territorialmente competente. Per esercitare la distribuzione all'ingrosso mediante più magazzini l'autorizzazione di cui sopra deve essere richiesta per ognuno di essi. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di grossista non è richiesta se l'interessato è in possesso dell'autorizzazione alla produzione rilasciata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a condizione che la distribuzione all'ingrosso sia limitata ai medicinali, comprese le materie prime farmacologicamente attive, oggetto di tale autorizzazione. In caso di importazione di medicinali provenienti da paesi terzi è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'AIFA;

c) armi²⁰

- armi da guerra e armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o parti di esse, munizioni, uniformi militari o altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere: è necessaria la licenza della Prefettura;
- armi comuni da sparo, da bersaglio da sala e da taglio e punta: è necessaria la licenza del Questore;
- armi antiche, artistiche e rare: sono armi da sparo antiche quelle fabbricate prima del 1890 e quelle ad avancarica. Le repliche di tali modelli sono considerate armi comune da sparo. Sono armi da sparo artistiche quelle che presentano caratteristiche decorative di pregio o che sono realizzate da artefici particolarmente noti. Sono armi rare o di importanza storica quelle che rinvengono in un numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico culturale. È necessaria la licenza della Questura;

d) energia elettrica²¹

le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere. I grossisti di energia elettrica sono imprese specializzate nel commercio di energia elettrica: i grossisti “puri” effettuano compra/vendite di grandi partite di energia tra produttori e altri grossisti sia nel campo nazionale che internazionale. I grossisti “al dettaglio” si occupano soprattutto di acquisire contratti con i clienti consumatori a cui vendere la propria energia approvvigionata dalla Borsa dell'energia o da altri grossisti. Tra i grossisti di medie dimensioni coesistono spesso i due tipi di attività. I grossisti vendono indistintamente a tutti i clienti: qualora il grossista ceda l'energia elettrica ed effettui anche l'immissione in consumo (cioè fornisca l'energia anche al cliente finale) deve essere in possesso della licenza UTF rilasciata dall'Agenzia delle dogane. I distributori di energia elettrica, invece, sono i proprietari

¹⁹ Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

²⁰ Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” T.U.L.P.S.; legge 18 aprile 1975, n. 110.

²¹ Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

della rete e materialmente trasferiscono l'energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne agli utilizzatori finali. L'attività di distribuzione di energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero delle attività produttive. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas pubblica sul proprio sito internet (www.autorita.energia.it) l'elenco dei venditori di energia elettrica.

1.3. *Esercizio congiunto*

È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio degli stessi prodotti salvo deroghe stabilite dalle regioni ²².

Resta salvo il diritto acquisito dagli esercizi già in attività al 24 aprile 1999 ²³, data di entrata in vigore delle norme contenute nel decreto legislativo 114/98.

Per la Regione Lombardia le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio devono essere svolte in locali separati, tranne per i seguenti prodotti ²⁴:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per edilizia;
- legnami.

La distinzione dei locali può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell'identificativo dell'interno, nell'ambito dello stesso fabbricato.

²² Art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

²³ Si tratta delle attività che commercializzavano i seguenti prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per l'edilizia; legnami; inoltre qualunque altro prodotto, purché l'azienda fosse in possesso alla data del 21 luglio 1971 dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitasse nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, a condizione che abbiano attuato una netta separazione dei locali destinati alle distinte attività di dettaglio e di ingrosso. In tal caso i locali destinati alla vendita al dettaglio dovevano possedere le seguenti caratteristiche: a) avere accesso da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso avrebbero dovuto avere finestre o altre insegne visibili da area pubblica; b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotate di porte di comunicazione interna non accessibile al pubblico.

²⁴ Art. 40 regolamento regionale 3/00.

Laddove ai locali separati corrisponde un ingresso separato, è necessario iscrivere due punti vendita (sede e unità locale oppure due unità locali).

Se ai locali separati corrisponde un solo ingresso si può iscrivere un unico punto vendita (sede o unità locale), ma, in questo caso, occorre precisare nel riquadro note del modello del registro delle imprese e/ r.e.a. che le superfici di vendita sono differenziate e separate.

Nel caso di commercio elettronico, è consentito l'esercizio di commercio all'ingrosso e al dettaglio sullo stesso sito internet, ma le aree del sito devono essere distinte per le due attività (differenti pagine web) ²⁵.

²⁵ Circolare del Ministero dell'industria (oggi dello sviluppo economico) n. 3487/C del 1 giugno 2000.

2. CASI PARTICOLARI ²⁶

2.1. *Trasferimento sede da altra provincia*

In caso di trasferimento della sede principale o operativa da altra provincia, poiché i requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa presenta soltanto gli usuali modelli di iscrizione al registro delle imprese (I1, UL, ecc.). In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e, per il commercio all'ingrosso nel settore alimentare, non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del preposto.

2.2. *Variazione titolarità dell'impresa e trasferimento dell'azienda*

L'impresa che si intesti un'attività di commercio all'ingrosso già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione e incorporazione;
- scissione;
- trasformazione eterogenea;

◆ se prosegue la stessa attività e, per il commercio all'ingrosso nel settore alimentare, si avvale del medesimo preposto, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel registro delle imprese e/o r.e.a. allegando il modello IA/114Bs, solo “**Parte prima**”. **Nota bene**: per il commercio all'ingrosso nel settore alimentare, il modello del registro delle imprese deve essere corredato anche dell'intercalare “P” per l'iscrizione del preposto;

◆ se prosegue la stessa attività e, per il commercio all'ingrosso nel settore alimentare, si avvale di diverso preposto, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel registro delle imprese e/o r.e.a. allegando il modello IA/114Bs, sia “**Parte prima**” che “**Parte seconda**”. **Nota bene**: per il commercio all'ingrosso nel settore alimentare, il modello del registro delle imprese deve essere corredato anche dell'intercalare “P” per l'iscrizione del preposto.

2.3. *Sospensione dell'attività*

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività senza cancellare la propria posizione dal registro delle imprese, quando riprende l'attività medesima, comunque entro 365 giorni dalla data della sospensione,

- ◆ avvalendosi del medesimo preposto (nel caso di commercio all'ingrosso nel settore alimentare), deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel

²⁶ Il modello IA/114Bs allegato ad una pratica telematica deve essere individuato dal codice documento “C25”. Le istanze relative al commercio all'ingrosso devono essere compilate utilizzando il programma “Fedra Plus” versione “6.1” o successiva.

registro delle imprese e/o r.e.a.;

- ◆ avvalendosi di **diverso** preposto (nel caso di commercio all'ingrosso nel settore alimentare), deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel registro delle imprese e/o r.e.a. allegando il modello **IA/114Bs**, sia “**Parte prima**” che “**Parte seconda**”. **Nota bene**: in tal caso il modello del registro delle imprese deve essere corredato anche dell'intercalare “P” per l'iscrizione del preposto.

Se la sospensione supera i 365 giorni il Comune dispone la chiusura dell'esercizio.

2.4. *Aggiunta prodotti e variazione settore*

Qualora l'impresa svolga già il commercio all'ingrosso ed ampli i prodotti commercializzati nell'ambito dello stesso settore merceologico (alimentare/non alimentare), l'impresa stessa presenta esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel registro delle imprese e/o r.e.a.

Nel caso di variazione dal settore non alimentare a quello alimentare o di aggiunta del settore alimentare l'impresa presenta gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel registro delle imprese e/o r.e.a. allegando il modello **IA/114Bs**, sia “**Parte prima**” che “**Parte seconda**”, per l'indicazione del preposto in possesso dei requisiti professionali. **Nota bene**: in tal caso il modello del registro delle imprese deve essere corredato anche dell'intercalare “P” per l'iscrizione del preposto.

Nel caso, invece, di variazione dal settore alimentare a quello non alimentare o di aggiunta del settore non alimentare, l'impresa presenta esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel registro delle imprese e/o r.e.a. **Nota bene**: se cessa l'attività di commercio all'ingrosso nel settore alimentare il modello del registro delle imprese deve essere corredato anche dell'intercalare “P” per la cessazione del preposto.

3. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

3.1. *Requisiti relativi al settore alimentare e non alimentare*

L'esercente attività di commercio all'ingrosso di generi non alimentari deve essere in possesso dei soli requisiti di onorabilità.

L'esercente attività di commercio all'ingrosso di generi alimentari deve essere in possesso sia dei requisiti di onorabilità che dei requisiti professionali ²⁷.

3.2. *Requisiti professionali (commercio all'ingrosso alimentare)*

Il titolare di impresa individuale, almeno un legale rappresentante di società (sono equiparati ai legali rappresentanti gli institori e i procuratori), o altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale, deve possedere uno dei seguenti requisiti professionali:

a) corso professionale

aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande o integrato somministrazione-commercio, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

b) titolo di studio

aver conseguito:

- laurea o diploma universitario in materie attinenti il settore dell'alimentazione;
- diploma di istruzione secondaria superiore o di qualificazione professionale in materie attinenti il settore dell'alimentazione.

In calce alla guida è riportato un elenco non esaustivo e passibile di aggiornamenti dei titoli di studio ritenuti validi ²⁸.

c) esperienza professionale

aver esercitato per almeno due anni nell'ultimo quinquennio²⁹ attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso³⁰ di prodotti alimentari in qualità di:

- titolare lavorante di impresa individuale.

Aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese

²⁷ Per dimostrare i requisiti professionali maturati all'estero si veda il "Prontuario per la presentazione di istanze da parte di cittadini comunitari e stranieri o contenenti atti e documenti formati all'estero o da far valere all'estero", predisposto dalla Camera di commercio di Brescia e disponibile sul sito www.bs.camcom.it.

²⁸ Titoli di studio diversi da quelli indicati devono essere preventivamente valutati con il responsabile di procedimento.

²⁹ Nel caso l'esperienza è maturata nell'ambito di un rapporto a tempo parziale, in ossequio anche ai principi adottati nella valutazione dei titoli professionali ai fini dell'esercizio di attività regolamentate (ad esempio impiantistica), tali periodi lavorativi sono valutati secondo criteri di proporzionalità. Ciò significa che un anno di lavoro ad orario dimezzato (part-time al 50%) è computato come sei mesi di lavoro a tempo pieno. Confronta la nota del 5 febbraio 2007 prot. 1310 del Ministero dello sviluppo economico.

³⁰ Nel caso di vendita all'ingrosso di prodotti alimentari tale esperienza professionale può essere fatta valere dal legale rappresentante o ai fini di preposizione in società.

esercenti l'attività nel settore alimentare in qualità di:

- titolare lavorante di impresa individuale;
- amministratore lavorante iscritto all'INPS;
- socio lavorante iscritto all'INPS;
- collaboratore familiare³¹ lavorante iscritto all'INPS;
- dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione³²;
- associato in partecipazione lavorante iscritto all'INAIL e all'INPS³³.

All'attività di vendita o nel settore alimentare è equiparata l'attività:

- ✓ di agente e/o rappresentante di commercio nel settore alimentare;
- ✓ di somministrazione di alimenti e/o bevande;
- ✓ turistico alberghiera, purché comprensiva di attività di ristorazione.

d) casi particolari

rientrare in uno dei seguenti casi:

- essere stato iscritto nel registro esercenti il commercio (r.e.c.) per la somministrazione di alimenti e/o bevande (requisito valido fino al 4 luglio 2011³⁴);
- aver superato l'esame per la somministrazione di alimenti e/o bevande o per il commercio alimentare presso la Camera di commercio.

3.3. *Requisiti di onorabilità*

I requisiti di onorabilità vengono accertati con riferimento ai seguenti soggetti:

- il titolare di impresa individuale;
- l'istitutore e i procuratori;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.);
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative;
- il preposto.

Salvo riabilitazione non possiedono i requisiti di onorabilità coloro che:

- a) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva, non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- b) hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per

31 Trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore.

32 Livelli contrattuali dal I al V livello CCNL del commercio.

Al dipendente qualificato è equiparato il cuoco.

33 Tipologie contrattuali diverse da quelle indicate devono essere preventivamente valutate con il responsabile di procedimento.

34 Dal 4 luglio 2006 il registro esercenti il commercio (r.e.c.) è stato soppresso su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 223/06, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248. L'iscrizione al registro esercenti il commercio - sezione somministrazione è valida per 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 223/06.

uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro secondo del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

- c) hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti dalle leggi speciali;
- d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3.4. *Avvertenza*

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

4. PREPOSTO ³⁵

4.1. *Nomina del preposto*

L'impresa che comunica l'inizio di attività di commercio all'ingrosso nel settore alimentare, utilizzando il modello **IA/114Bs**, deve dimostrare il possesso dei requisiti professionali con l'individuazione del preposto.

Nel caso di impresa individuale il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al titolare. Considerato che la normativa regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande³⁶ prevede per l'esercizio dell'attività il possesso dei requisiti professionali in capo al titolare dell'impresa o suo delegato e tenuto conto che tali esercizi possono essere autorizzati anche alla vendita di prodotti alimentari, è ammessa la possibilità per l'impresa individuale di avvalersi di altra persona, diversa dal titolare dell'impresa, specificatamente preposta all'attività commerciale.

Nel caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

Il preposto può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più punti vendita. Nel caso il preposto sia un cittadino extracomunitario, è necessario che sia in possesso del permesso di soggiorno ³⁷.

4.2. *Aggiunta di ulteriore preposto*

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore preposto per la medesima attività entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando gli usuali modelli del registro delle imprese, corredati dall'intercalare "P", unitamente al modello **IA/114Bs**.

4.3. *Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico preposto*

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico preposto entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando gli usuali modelli del registro delle imprese, corredati di un intercalare "P" per la cessazione del precedente preposto, ed un secondo intercalare "P" per comunicare la nomina del nuovo unitamente al modello **IA/114Bs** relativo al nuovo preposto.

35 Il modello IA/114Bs allegato ad una pratica telematica deve essere individuato dal codice documento "C25". Le istanze relative al commercio all'ingrosso devono essere compilate utilizzando il programma "Fedra Plus" versione "6.1" o successiva.

36 Art. 6 comma 1) della legge Regione Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30 (nuovo testo modificato con legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5).

37 Per la documentazione eventualmente dovuta da cittadini extracomunitari e per dimostrare requisiti maturati all'estero si veda il "Prontuario per la presentazione di istanze da parte di cittadini stranieri o contenenti atti e documenti formati all'estero" predisposto dalla Camera di commercio di Brescia, disponibile sul sito www.bs.camcom.it.

4.4. Cessazione dell'unico preposto e successiva nomina del nuovo

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione dell'unico preposto presentando gli usuali modelli del registro delle imprese, corredati di un intercalare “P” di cessazione del preposto stesso, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Nel medesimo termine, e con la stessa domanda/denuncia, comunica la sospensione dell'attività.

L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo preposto che deve essere comunicata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, presentando gli usuali modelli del registro delle imprese, corredati da intercalare “P”, per denunciare sia la ripresa dell'attività che la nomina del nuovo preposto, unitamente al modello **IA/114Bs**.

4.5. Decesso dell'unico preposto e successiva nomina del nuovo

Nel caso deceda il titolare che sia anche preposto dell'impresa individuale esercente l'attività di commercio alimentare, gli eredi ne chiedono la cancellazione per decesso presentando gli usuali modelli del registro delle imprese, senza termine, poiché la comunione ereditaria non viene iscritta nel registro delle imprese e non è possibile dare pubblicità al preposto. Entro 30 giorni dall'accettazione dell'eredità, il nuovo titolare deve provvedere alla propria iscrizione nel registro delle imprese, utilizzando l'usuale modulistica a cui allega il modello **IA/114Bs**.

Il titolare di impresa individuale che si avvalga di terzo preposto o il legale rappresentante di società comunica la cessazione per decesso dell'unico preposto presentando gli usuali modelli del registro delle imprese, corredati di un intercalare “P” di cessazione del preposto stesso, entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'evento. Nel medesimo termine e con la stessa domanda/denuncia comunica la sospensione dell'attività. Il decorso del termine di 30 giorni non viene interrotto in attesa dell'apertura del testamento, dell'accettazione dell'eredità o di altri adempimenti connessi alla procedura successoria.

L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo preposto che deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa presentando gli usuali modelli del registro delle imprese, per denunciare sia la ripresa dell'attività che la nomina del nuovo preposto, corredati del modello **IA/114Bs**.

5. MODULISTICA E COSTI AMMINISTRATIVI

I modelli IA/114Bs e IA/114Bs (*foglio aggiunto*), per dichiarare il possesso dei requisiti di legge, vanno allegati ai modelli di denuncia/domanda al registro delle imprese.

Se la denuncia/domanda viene trasmessa in modalità telematica (le società sono tenute all'utilizzo della modalità telematica) i modelli, sottoscritti dagli interessati con firma autografa o digitale, dovranno essere predisposti in formato elettronico, unitamente agli altri allegati previsti, e devono essere individuati dal **codice documento “C25”**. Le istanze relative al commercio all'ingrosso devono essere pertanto compilate utilizzando il **programma “Fedra Plus” versione “6.1” o successiva**.

Per il commercio all'ingrosso nel settore alimentare, al modello base l'impresa dovrà sempre allegare l'intercalare “P” del preposto. **Nota bene:** l'intercalare “P” deve essere predisposto anche quando il preposto coincide con il titolare, nel caso di impresa individuale, o con un amministratore/socio, nel caso di società. Per il preposto deve essere utilizzato il codice qualifica “PGC” (preposto commercio ingrosso settore alimentare).

Tutta la modulistica predisposta per l'attività di commercio all'ingrosso, di seguito indicata, è disponibile sul sito internet e presso gli sportelli della Camera di commercio di Brescia:

- **IA/114Bs:** modello di inizio attività commercio all'ingrosso;
- **IA/114Bs**
(foglio aggiunto): modello per integrare l'inizio attività, relativamente al requisito professionale, se non sia sufficiente lo spazio previsto dal modello **IA/114Bs**.

5.1. Inizio attività di commercio ingrosso

INIZIO ATTIVITÀ			
	Individuali	Società ed enti collettivi	Coop. sociali
Modulistica R.I.			
▪ Modello base	I1 ³⁸ / I2 / UL ³⁸	S5 / UL ³⁸ / R	S5 / UL ³⁸
▪ Intercalare (solo per il commercio ingrosso nel settore alimentare)	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica “commercio ingrosso”			
▪ IA/114Bs	SI	SI	SI
Costi amministrativi³⁹			
▪ Diritti di segreteria ⁴⁰	La misura prevista per il registro delle imprese integrata da € 30,00 (istanze telematiche), € 50,00 (istanze cartacee).	La misura prevista per il registro delle imprese integrata da € 30,00 (istanze telematiche).	La misura prevista per il registro delle imprese integrata da € 15,00 (istanze telematiche).
▪ Imposta di bollo	Se prevista per il registro delle imprese.	Se prevista per il registro delle imprese.	NO
▪ Concessione governativa	NO	NO	NO

5.2. Preposto per il commercio all'ingrosso nel settore alimentare

NOMINA / AGGIUNTA DI ULTERIORE PREPOSTO			
	Individuali	Società ed enti collettivi	Coop. sociali
Modulistica R.I.			
▪ Modello base	I2 / UL	S5 / UL / R	S5 / UL
▪ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica “commercio ingrosso”			
▪ IA/114Bs	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
▪ Diritti di segreteria ⁴⁰	La misura prevista per il registro delle imprese integrata da € 30,00 (istanze telematiche), € 50,00 (istanze cartacee).	La misura prevista per il registro delle imprese integrata da € 30,00 (istanze telematiche).	La misura prevista per il registro delle imprese integrata da € 15,00 (istanze telematiche).
▪ Imposta di bollo	NO	NO	NO
▪ Concessione governativa	NO	NO	NO

38 Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale che va corrisposto entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al registro delle imprese.

39 Se con il modello del registro delle imprese, oltre all'inizio dell'attività, si iscrivono altre notizie, verranno corrisposti i previsti diritti di segreteria.

40 L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero di preposti nominati (solo per il commercio all'ingrosso nel settore alimentare).

CESSAZIONE E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELL'UNICO PREPOSTO			
	Individuali	Società ed enti collettivi	Coop. sociali
Modulistica R.I.			
▪ Modello base	I2 / UL	S5 / UL / R	S5 / UL
▪ Intercalare	2 Int. P	2 Int. P	2 Int. P
Modulistica “commercio ingrosso”			
▪ IA/114Bs	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
▪ Diritti di segreteria ⁴¹	La misura prevista per il registro delle imprese integrata da € 30,00 (istanze telematiche), € 50,00 (istanze cartacee).	La misura prevista per il registro delle imprese integrata da € 30,00 (istanze telematiche).	La misura prevista per il registro delle imprese integrata da € 15,00 (istanze telematiche).
▪ Imposta di bollo	NO	NO	NO
▪ Concessione governativa	NO	NO	NO

⁴¹ L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero di preposti nominati (solo per il commercio all'ingrosso nel settore alimentare).

CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'UNICO PREPOSTO (prima fase – cessazione del precedente preposto e sospensione dell'attività)			
	Individuali	Società ed enti collettivi	Coop. sociali
Modulistica R.I.			
▪ Modello base	I2 / UL	S5 / UL / R	S5 / UL
▪ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica “commercio ingrosso”			
▪ Nessuna			
Costi amministrativi			
▪ Diritti di segreteria	La misura prevista per il registro delle imprese.	La misura prevista per il registro delle imprese.	La misura prevista per il registro delle imprese.
▪ Imposta di bollo	NO	NO	NO
▪ Concessione governativa	NO	NO	NO
(seconda fase – nomina del nuovo preposto e ripresa dell'attività)			
	Individuali	Società ed enti collettivi	Coop. sociali
Modulistica R.I.			
▪ Modello base	I2 / UL	S5 / UL / R	S5 / UL
▪ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica “commercio ingrosso”			
▪ IA/114BS	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
▪ Diritti di segreteria ⁴²	La misura prevista per il registro delle imprese integrata da € 30,00 (istanze telematiche), € 50,00 (istanze cartacee).	La misura prevista per il registro delle imprese integrata da € 30,00.	La misura prevista per il registro delle imprese integrata da € 15,00.
▪ Imposta di bollo	NO	NO	NO
▪ Concessione governativa	NO	NO	NO

⁴² L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero di preposti nominati (solo per il commercio all'ingrosso nel settore alimentare).

6. TITOLI DI STUDIO VALIDI PER IL RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE NECESSARIO ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO ALIMENTARE (ELENCO INDICATIVO NON ESAUSTIVO)

Ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso nel settore alimentare possono essere ritenuti validi i seguenti titoli di studio ⁴³:

- laurea in medicina e veterinaria ⁴⁴;
- laurea in farmacia ⁴⁴;
- laurea in scienze dell'alimentazione;
- laurea in biologia ⁴⁴;
- laurea in chimica ⁴⁴;
- laurea in agraria;
- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari e alla ristorazione;
- diplomi di maturità triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio attinenti alla conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

A titolo esemplificativo sono pertanto validi i seguenti titoli di studio:

- laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;
- diploma alberghiero;
- diploma di perito agrario;
- diploma di perito chimico;
- diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo;
- diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;
- diploma di esperto coltivatore;
- diploma di maturità professionale per operatrice turistica;
- corso professionale relativo alla qualifica di “aiuto cuoco”;
- corso professionale relativo alla qualifica di “operatore sala bar”;
- corso professionale relativo alla qualifica di “tecniche di gastronomia”;
- corso professionale relativo alla qualifica di “panificatore-pasticcere” ;
- corso professionale relativo alla qualifica di “aiuto pasticcere”.

⁴³ Titoli di studio equivalenti al corso professionale ex art. 6, comma 1, lettera a) della legge Regione Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30.

⁴⁴ A questi titoli di studio è sempre necessario allegare l'elenco degli esami sostenuti.